

P R O C U R A G E N E R A L E
della Corte di Cassazione

Tampieri; RG 40702_2019; 611 c.p.p.

Revisione – rito camerale partecipato – c.d. contagio dichiarativo – fondamento e presupposti

L'impugnazione avverso l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'istanza di revisione si articola in n. 10 motivi di ricorso, singolarmente enunciati, con richiesta conclusiva di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per un nuovo esame della stessa.

Motivo n. 1) – omessa instaurazione del rito camerale partecipato.

Il motivo è infondato.

La dichiarazione di inammissibilità non presuppone, come sembra sostenere il ricorso, una valutazione superficiale in ordine alla assenza dei presupposti della revisione della sentenza di condanna; l'esame demandato al giudice della revisione è pur sempre approfondito e incisivo, ma laddove questi ravvisi l'esistenza di limiti rilevanti ai sensi dell'art. 631 c.p.p. (come nel caso di specie) la soluzione non può che essere quella della dichiarazione di inammissibilità.

L'obbligatorietà del ricorso alla procedura camerale partecipata non è conseguenza di un superficiale esame da parte del giudice della revisione, ma consegue ad una valutazione

della fondatezza della stessa istanza; la valutazione di fondatezza o infondatezza ovvero di manifesta infondatezza consegue comunque (e non può essere diversamente) ad un approfondito esame, ad esito del quale conseguirà o meno il ricorso alla procedura in camera di consiglio.

I criteri per la valutazione della ammissibilità o inammissibilità dell'istanza di revisione conseguono sempre ad una approfondita analisi degli stessi, e proprio dalla approfondita analisi consegue, a sua volta, la (grave) sanzione di inammissibilità: cfr. Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 13/03/2018 Cc. (dep. 02/05/2018) Rv. 273029 – 01; *in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta. (Fattispecie relativa a dichiarazioni scritte di amici e della fidanzata dell'imputato acquisite a distanza di tempo dai fatti contestati, sfornite di riscontri e non idonee a mettere in crisi il quadro istruttorio basato sulla confessione dell'imputato e sulla duplice chiamata in correità degli altri imputati del delitto di rapina).*

Motivo n. 2) – vizio di motivazione in ordine alla provenienza del memoriale della persona offesa.

Il motivo è infondato.

La valutazione del memoriale prescinde dal giudizio relativo alla sua provenienza e comunque la circostanza che lo stesso sia allegato ad una querela in nulla può modificare il giudizio sulla sua attendibilità e soprattutto sulla sua decisività ai fini della revisione; trattasi infatti di memoriale costituito da 8 pagine redatte al computer in ordine al quale il potere di autenticazione della sottoscrizione del difensore (che ha autenticato la firma relativa alla querela contro *****) pare del tutto neutro in ordine alla sicura e certa provenienza delle argomentazioni ivi contenute dalla persona offesa, rimanendo

comunque un atto privato liberamente valutabile dal giudice, in uno con tutti gli elementi di valutazione emersi nel corso del processo di merito.

L'allegazione ad una querela per falso (reato comunque prescritto) non conferisce alcuna fede privilegiata allo scritto proveniente dalla persona offesa; la motivazione sul punto è pertanto puntuale ed esaustiva.

Motivo n. 3) – violazione di legge in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. d), 631 e 634 c.p.p. in relazione al mancato accertamento incidentale dei reati di falso.

Il motivo è manifestamente infondato.

Tra i casi di revisione la norma citata, della quale si sostiene la violazione, prevede che sia *“dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio”*; poiché i reati in parola, sono evidentemente prescritti, giacché mai il benché minimo sospetto era emerso nei corso degli anni precedenti, è da escludere che si possa realizzare il presupposto dell'accertamento giudiziale della falsità.

Quanto all'accertamento incidentale da parte della Corte del quale si lamenta la mancanza, questo è invece ben presente, atteso che la Corte medesima ha valutato attentamente il ruolo di ***** nell'ambito del procedimento decisorio che ha portato alla condanna e, quanto alla presunta falsità alla predetta consulente attribuita, da un lato ha ritenuto che il suo contributo non sia stato determinante per la condanna (essendo ben altre le prove a carico), da un lato ha osservato che lo svolgimento della attività di consulente (specie in una materia così delicata) comporta sempre la scelta tra più atti rilevanti ai fini della risposta ai quesiti, ragione per cui la falsità rappresentata e di gran lunga lungi dall'essere evidente.

Motivo n. 4) – vizio di motivazione in relazione alla qualifica di persona offesa di ***** *****, in ordine ai reati presuntivamente addebitabili a *****.

Il motivo è irrilevante ai fini della revisione richiesta.

Non si vede come la risarcibilità o meno di ***** ***** per i fatti presuntivamente criminosi commessi da ***** possa incidere sulla revisione; le argomentazioni sui rapporti *****_***** nello svolgimento della consulenza sono privi di rilievo e meramente defatigatori.

Motivo n. 5) – vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell'incidente probatorio e alla distanza dal fatto.

Il motivo è irrilevante ai fini della revisione richiesta; la prospettazione di un contagio dichiarativo è valutazione di puro fatto, da escludere in relazione alla doppia conforme di merito che ha ritenuto la responsabilità dell'imputato anche e soprattutto in ragione della attendibilità della persona offesa per quanto espresso nel processo di merito e nel corso degli anni in cui lo stesso si è svolto; non vi è alcun elemento di novità rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda .

Motivo n. 6) – vizio di motivazione sul ruolo della consulenza *****.

Il motivo è irrilevante e infondato; si pretende, in maniera apodittica e defatigatoria, di ripercorrere ancora nel merito la vicenda già analizzata, attribuendo diverso valore alla consulenza *****.

La diversa prospettiva indicata dalla persona offesa nel memoriale e nella denuncia, immediatamente successivi all'ingresso in carcere del condannato, non costituiscono in alcun modo una prova nuova, ma costituiscono una rivalutazione di elementi di fatto già esaminati nella doppia pronuncia conforme, su circostanze ampiamente sviscerate in base al materiale probatorio presente; diversamente, ad esito del giudicato, ogni diversa prospettazione o interpretazione del narrato della persona offesa potrebbe costituire causa di revisione sulla base di elementi già conosciuti o conoscibili all'epoca del processo di merito, pur senza essere qualificabile come prova “nuova”

Motivo n. 7) , 8), 9) vizio di motivazione in ordine alla prospettazione di un contagio dichiarativo e inattendibilità delle nuove dichiarazioni.

I motivi sono manifestamente inammissibili.

Non viene prospettata alcuna “nuova” prova, ma viene proposta una valutazione alternativa delle dichiarazioni della persona offesa, ampiamente valutate e ritenute credibili con decisione irrevocabile; in punto di ritrattazione, la giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che la mera ritrattazione non costituisca prova nuova (cfr. per tutte Sez. 3, Sentenza n. 5122 del 05/12/2013 Cc. (dep. 03/02/2014) Rv. 258835 –

01; in tema di ritrattazione, deve escludersi che integri "nuova prova", ai sensi dell'art.630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la semplice ritrattazione delle precedenti dichiarazioni testimoniali in assenza di specifici elementi di prova che avvalorino la falsità di queste, poiché l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentire che l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco per effetto di dichiarazioni sospette.

Nel caso in esame non vi è alcuna elemento che avvalori la falsità delle precedenti di dichiarazioni della minore, ma solo una strumentale lettura alternativa delle stesse sulla base di una mera rivalutazione (sotto un angolo visuale inammissibile, in quanto già coperto dal giudicato) di una descrizione di fatto dei rapporti reciproci persona offesa /autore del reato diversi da quelli accertati, solo sul presupposto della falsità della consulenza *****, da escludere per i motivi sopra descritti.

Motivo n. 10) – violazione di legge in relazione agli artt. 630, comma 1, lett c) c.p.p. con riferimento ad ulteriori prove indicate come “nuove” e non esaminate.

Il motivo è infondato.

Non corrisponde al vero che non siano state esaminate le deposizioni assunte ex art. 391 bis c.p.p.; la Corte ha positivamente affrontato il problema e ritenuto che le dichiarazioni della madre della piccola (come il ruolo centrale avuto dalla stessa in questa vicenda, con tutte le implicazioni psicologiche che sono state attentamente vagliate) fossero state ampiamente valutate e che la diversa prospettazione resa nel momento successivo alla condanna non costituisca prova “nuova”, ma solo una prospettazione diversa di situazioni di fatto coperte dal giudicato e non intaccate da elementi di novità.

Lo stesso dicasi per i c.d. stati di *whatsapp* o contenuti multimediali su pagine di profili *social*, non verificabili né dotati di alcuna attendibilità circa la loro provenienza e/o mera strumentalità; anche laddove si voglia dimostrare la esplicazione di un senso di colpa della persona offesa per essere stata la causa della carcerazione dell'imputato, evidentemente non svincolato da un riavvicinamento alla famiglia, ciò in alcun modo corrisponde al concetto di prova nuova essendo un fatto successivo, possibile frutto di rielaborazioni personali, spontanee o coartate, che comunque non possono avere.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

(dott. LUCA TAMPIERI)